



TOGA LECCHESE

QUADRIMESTRALE EDITO DALL'ORDINE AVVOCATI DI LECCO

Anno XXIX - N. 2/2019





La collaborazione con Toga Lecchese è aperta a tutti gli operatori del diritto che intendano inviare saggi, interventi, provvedimenti giudiziari, note a sentenza e cronache di vita forense.

Gli articoli, le note, le osservazioni – firmati o siglati – esprimono unicamente l’opinione del loro autore.

SOMMARIO

L’importanza di essere chiamata Avvocato	”	3
Relazione Presidente	”	4
Esiste l’avvocatura	”	6
Note sull’originale del federalismo nel diritto pubblico	”	10
Il bilancio tecnico di Cassa Forense	”	11
Logica giuridica	”	12
La Cassazione sulla Mediazione – luci ed ombre	”	13
Il danno da gaslighting	”	15
Il marito tradito non è risarcito dalla moglie e paga pure il danno da lite temeraria	”	16
In Giro per Mostre e anteprime	”	22
Cerco / Offro	”	23

I disegni sono opere di Franco Necchi

 **TOGA LECCHESE**

Fondatore e Direttore Responsabile
RENATO COGLIATI

Stampa:
MAPER - RENATE (MB)

Autorizzazione n. 2/91 del tribunale di Lecco



Questo periodico è associato
all’Unione Stampa Periodica Italiana

L'importanza di essere chiamata "Avvocato"

Ore 9.00. di solito le fissano tutte alla stessa ora, eppure la giornata è lunga, basterebbe dilazionarle a cadenza oraria per evitare questa ressa.

Imbracci la toga, appoggi il codice dove capita, la indossi.

Così ogni mattina in cui hai udienza.

È come una metamorfosi, un secondo prima sgomitavi sull'autobus, adesso ti guardano sommessamente, si rivolgono a te con un «mi scusi avvocato», intriso di rispetto.

Alcuni azzardano un'«avvocatessa».

Quella toga è la sintesi di anni di studio, di titoli, di un esame di Stato, ma tu puntualmente, ogni volta, ti domandi se sei in grado di meritartela.

Di questo ruolo hai addosso tutto il peso, la responsabilità, l'incredulità: sono proprio io, adesso, in quest'aula di Tribunale, eppure un'ora fa ero a casa mia.

Il giudice ha il doppio dei tuoi anni, il tuo assistito, nella maggior parte dei casi, anche. Ti domandi se sei credibile ai loro occhi, se sei professionale.

Ti sembra assurdo che proprio tu, che ancora un po' galleggi nella tua vita, abbia la responsabilità di quella degli altri.

E non si tratta solo dei processi penali dove in ballo c'è la libertà personale, no.

Hai imparato che qualsivoglia procedimento, anche fosse solo l'opposizione di una multa, finisce per stravolgere la vita e l'agenda di chi lo subisce, se non altro per le ben note lungaggini processuali.

Ne hai sentite tante negli anni dai

colleghi con più esperienza: bada anche all'abbigliamento, sii accondiscendente con il giudice, schiena dritta, parla con sicurezza.

E tu che pensavi fosse sufficiente avere un'ottima preparazione. E invece no, un processo è fatto anche di comportamenti verbali e non verbali.

Ed è un qualcosa che impari soltanto con il tempo, a volte, purtroppo, anche a spese della persona che difendi.

Osservi il tuo assistito.

Che sia un ragazzo extracomunitario che ha problemi con il permesso di soggiorno o il medico impegnato in una causa di risarcimento danni, sono tutti accomunati dall'insofferenza nell'essere in quell'aula, dal timore dell'imprevedibile.

Ti avvicini, li rassicuri, sorridi, chiacchieri.

Alcuni dettagli che ti vengono raccontati sono necessari ai fini del processo, altri sono necessari per creare empatia: come in qualsivoglia rapporto umano, anche in quello tra avvocato e cliente c'è bisogno di fiducia.

Qualche giorno fa un mio assistito - un ragazzo poco più grande di me che ho trovato seduto terrorizzato su di una sedia e poi mi ha sorriso rasserenato - ha indugiato nel darmi la mano.

«Deve dirmi qualcosa?» ho domandato.

«Sì, avvocato, grazie. Grazie di essere stata così umana»

ROSSELLA STAINE



Relazione del Presidente **Avv. Francesco Facchini** all'assemblea **30 aprile 2019**

Dati statistici relativi all'anno 2018.

- avvocati iscritti: **572** di cui **256** uomini e **316** donne
- **177** i Cassazionisti: **111** gli uomini e **66** le donne
- **3** avvocati iscritti all'elenco speciale
- **1** professore
- **6** avvocati stranieri stabiliti (tutti maschi)
- i praticanti iscritti al registro sono **148** di cui **46** abilitati
- i difensori d'ufficio sono **105**
- gli avvocati iscritti al PCT sono **608**

Il Consiglio nel 2018 si è riunito:

- **16** volte in seduta ordinaria
- **7** in seduta straordinaria
- **1** per l'assemblea generale per l'approvazione del bilancio
- **1** per l'assemblea generale per l'elezione di un delegato al Congresso Nazionale Forense di Catania (4-6 ottobre 2018)

Esposti e disciplinari

- nuovi esposti pervenuti e inviati al CDD: **94**, di cui **67** aperti d'ufficio dal Consiglio a carico degli iscritti che non hanno adempiuto all'obbligo formativo nel triennio 2014-2016.
- Apertura procedimenti disciplinari da parte del CDD: **3**
- Decisioni disciplinari del CDD:
 - **1** censura
 - **1** richiamo verbale

Liquidazione parcelle

Pervenute **16** di cui: **13** liquidate, **2** rinunce, **1** non liquidabile

Patrocinio a spese dello stato

Richieste pervenute: **269** (di cui **53** da cittadini stranieri)

Accolte: **224** (di cui **39** di cittadini stranieri)

Respinte: **5** (di cui **2** di cittadini stranieri)

Inammissibili: **14** (di cui **4** di cittadini stranieri)

Aperte: **18** (di cui **5** di cittadini stranieri)

Revoche e rinunce: **8** (di cui **3** di cittadini italiani)

Sono stati organizzati n. **20** eventi formativi

Mediazione delle controversie civili e commerciali

Dati relativi al 2018:

Mediatori iscritti **40**

Dati relativi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli avvocati di Lecco:

totale domande depositate **311**

numero procedure definite (e cioè chiuse) **308**

numero di procedure in cui la parte chiamata in mediazione non si è presentata **121**

numero di procedure in cui le parti si sono presentate **187**

numero di procedure che non sono poi proseguite dopo il primo incontro **83**

numero di procedure che sono proseguite **104**

numero di procedure che si sono poi

concluse con un accordo **77**

numero di procedure che si sono concluse senza alcun accordo **27**

Provvedimenti degni di nota.

Consiglio del 26 febbraio 2018

- approvata proposta della GAM-MABINAR S.r.l. per la formazione (in videoconferenza) del personale in tema di anticorruzione e trasparenza
- adesione alla proposta di SFERABIT per l'adozione del sistema Pago PA
- autorizzata sottoscrizione dell'*"Accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro"*, nell'ambito della Rete Territoriale Antiviolenza, d'intesa con la Prefettura di Lecco

12 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Lecco ha aderito, sottoscrivendolo, al Protocollo d'intesa per la trasmissione telematica di decreti e ordinanze del Tribunale dei Minorenni di Milano agli avvocati degli Ordini aderenti

Consiglio del 19 marzo 2018

approvato il Regolamento della *Rete dei Comitati Pari Opportunità (CPO)* Lombardi

29 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Lecco ha sottoscritto il protocollo d'intesa con il Presidente del Tribunale e la Referente Territoriale AIAF, per la

regolamentazione delle spese extra-assegno (per minorenni e maggiorenni non autosufficienti) nelle cause di diritto di famiglia

Consiglio del 9 aprile 2018

- accolta richiesta del Prof. Piero Di Matteo, Referente per la Legalità dell'Istituto Badoni Lecco, per l'assistenza di 4 classi, accompagnate dai docenti, alle udienze penali
- sottoscrizione del Protocollo per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro, predisposta dalla Rete Territoriale Anti-violenza

Consiglio del 7 maggio 2018

- deliberato:
 - ampliamento della pianta organica dei dipendenti, da 3 a 4, con previsione di un'ulteriore dipendente, individuata nell'ambito della graduatoria formata all'esito del concorso pubblico precedentemente svolto a cura dello stesso Ordine.
 - trasformato, con decorrenza 8.5.2018, il rapporto di lavoro della dott.ssa Stefania Russo in rapporto a tempo indeterminato (in precedenza era stata assunta temporaneamente per sostituire una collega in maternità)
- deliberata la designazione dell'avv. ALICE PISAPIA come Data Protection Officer (DPO) (referente avv. Brenna), a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina europea sul trattamento dei dati (c.d. GDPR). (durata dell'incarico: 21/5/2018 – 30/4/2019, con previsione di rinnovo tacito annuale) (vedi conferimento incarico all. 016)

19 luglio 2018

Il Consiglio ha eletto i (4) nuovi consiglieri del CDD: Laura Giglio, Enrico Azzoni, Christian Malighetti e Renato Cogliati.

3 dicembre 2018

deliberata nomina del *"Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale"*, nella persona del dott. Carmelo Ferraro, dirigente dell'Ordine Avvocati di Milano, individuato a seguito di un'intesa nell'ambito dell'Unione Lombarda Ordini Forensi (ULOF).

21 dicembre 2018

Eletto quale membro del CNF l'avv. Alessandro Patelli (Como)

21 dicembre 2018

il Ministero della Giustizia ha individuato il Giudice di Pace di Lecco (oltre a quello di Perugia) come sede per la sperimentazione delle funzionalità di comunicazione e notificazione

telematiche (attiva dal 18/12/2018 al 18/1/2019) nell'ambito del sistema di gestione dei registri di cancelleria SIGP (il Tribunale di Lecco e l'Ordine degli Avvocati già da qualche anno avevano di concerto sollecitato a tal fine la DGSIA del Ministero della Giustizia, dopo aver attuato l'idonea riorganizzazione degli uffici diretti dal dott. Pupio).

Atteso l'esito positivo dell'esperimento, la funzionalità è tuttora attiva, seppur ancora in fase sperimentale, in attesa che il Ministero ne autorizzi la stabilizzazione definitiva.

E' approvato il Manuale del Protocollo Informatico, che d'ora in poi disciplinerà la protocollazione dei documenti dell'Ordine.

Elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (2019 – 2022) si sono tenute dal 24 al 28 settembre 2018 proclamati eletti, per Distretto Milano, 9 delegati.

Avv. FRANCESCO FACCHINI





Esiste l'avvocatura?

Intorno agli anni '70 del '900 é apparso sul Corriere della Sera un articolo a firma Cesare Musatti, indiscusso "padre" della psicoanalisi italiana. Il titolo di quel pezzo ("Esiste la Psicoanalisi?") mi colpì per la provocazione che esprimeva. Il quesito, formulato proprio da colui che aveva importato in Italia la psicoanalisi e ne aveva costruito e ridefinito i contenuti e il percorso, sviluppandola fino a farne diventare una realtà sempre più diffusa e praticata, non avrebbe potuto non suscitare una stupida curiosità. In effetti, sotto quell'interrogativo, si sviluppava poi un argomentare battente con cui Musatti cercava di capire dove fossero andati a parare il messaggio e l'insegnamento dei primordi e se la psicoanalisi in concreto praticata attraverso vari rivoli e varie metodologie, fosse ancora riconoscibile nell'originario insegnamento. Ebbene, proprio questo provocatorio titolo e il successivo svolgimento del tema mi sono venuti alla mente, quando ho pensato di scrivere alcune mie sintetiche riflessioni sulla avvocatura italiana titolandole, appunto, "Esiste l'avvocatura?". Anche nel mio caso il quesito é retorico al pari di quanto lo era il titolo di Musatti: infatti così come Musatti non metteva in dubbio che la psicoanalisi, quale attività praticata, continuasse ad esistere, ma si domandava se la psicoanalisi via via evolutasi e attuata, potesse ancora considerarsi fedele espressione di ciò che sarebbe dovuto essere, non c'è dubbio che anche la "avvocatura italiana", quale compagine operativa sulla scena giudiziaria, esista; ma essa corrisponde davvero a un modello di "avvocatura" accettabile e coerente con l'attuale portato del progresso civile (tralasciamo quello "morale"), con i principi di solidarietà, di rispetto, di tutela attraverso i quali si esprime e vive la nostra collettività? Un modello tale per cui si possa affermare che ad una indubbia esistenza "fenomenica" della "avvocatura", corrisponde, altresì, la esistenza "funzionale"

di una "avvocatura" posta a salvaguardia effettiva, non semplicemente apparente, di quelle finalità di altissima rilevanza, per il cui raggiungimento essa si é forgiata e dalle quali ricava, soprattutto oggi, la sua stessa ragion d'essere?

Intendo qui esprimere un pensiero forse un po' spietato, un pensiero senza sconti e compromessi o fariseismi accomodanti. Intendo comunicare quello che circa un cinquantennio di professione forense vissuta in prima linea, sempre sospinto da inesauribile curiosità di sperimentazione e alla ricerca di ciò che si agita sotto le superficiali apparenze del mondo togato, mi mette nelle condizioni e mi dà l'autorevolezza di poter comunicare.

A mio avviso l'avvocatura italiana (mi riferisco, in particolare, all'avvocatura penale) é, salvo lodevoli individualità, la pallida ombra di ciò che dovrebbe essere una avvocatura fedele alla funzione da cui trae l'unica giustificazione della sua esistenza: tutelare il diritto di ogni accusato ad un processo che il dettato costituzionale pretende "giusto", comportandosi con assoluta "lealtà" nei confronti di tutti gli altri compartecipi della recitazione giudiziaria. Non servono tante parole ed espressioni altisonanti per esprimere ed esaurire questo elementare, essenziale ed evidente concetto.

Fino all'avvento del codice di procedura penale "Pisapia", del 1989, la figura del difensore penale era poco approfondita, forse perché era poco incisivo il suo ruolo nel processo di stampo inquisitorio del "codice Rocco" e nei sistemi codicistici precedenti, ove l'avvocato era semplicemente considerato un "convitato di pietra" (azzeccata definizione coniata dall'avvocato Ettore Randazzo, scomparso nel 2017, già Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane) al "banchetto" del processo. Gli scritti riguardanti la figura dell'avvocato ante 1989, appaiono vacuamente agiografici di un ruolo di cui vengono celebrati, con tronfia quanto

vuota retorica, vanti di "onore" e di "prestigio" di una "toga" che, salvo eccezioni luminose, era indossata da una massa di avvocati senza infamia e senza lode, generalmente privi di una visione alta della loro funzione, una massa inquinata da troppe figure di azzeccagarbugli, malamente sopportata dai magistrati, quasi ininfluenza nel processo e più o meno denigrata dalla collettività. Le cose dovrebbero intendersi totalmente modificate col codice processuale del 1989, ispirato al metodo del processo di matrice anglosassone. La embrionale previsione codicistica della possibilità di una difesa dinamica attraverso la attività di raccolta di prove, attività che sarà poi dettagliatamente regolamentata e definitivamente consacrata nella successiva storica L.397/2000 sulle indagini difensive, concluderà la "mutazione" dal processo di matrice inquisitoria al processo di matrice accusatoria e segnerà la fine di tutta la tradizione penalistica precedente ridisegnando la figura e la operatività del "nuovo" difensore penale.

Ma a questa "rivoluzione" processuale e all'ampio, acceso dibattito che l'ha preceduta e accompagnata, non ha fatto eco una analoga discussione sulle conseguenze che essa avrebbe dovuto comportare per la immagine dell'avvocato difensore il quale, da scialba e passiva figura sulla scena del processo, sarebbe ora stato chiamato a svolgere la parte di comprimario, agente sullo stesso piano del pubblico ministero e, in certo senso, anche del giudice. L'avvocatura penale italiana, tutta protesa ad impossessarsi della conoscenza teorica e della applicazione pratica del nuovo meccanismo processuale, lasciava in secondo piano le importanti ricadute che tale meccanismo avrebbe comportato per la figura del difensore; soltanto pochi studiosi si erano occupati, peraltro quasi sempre incidentalmente e senza arrivare a soluzioni nette e "forti", dei nuovi profili deontici gravanti sul difensore e, in particolare, sul

suo rapporto con la "verità". Va dato merito al penalista fiorentino Eraldo Stefani, di avere, con un volume del 1999 intitolato "Manuale delle indagini difensive nel processo penale", edito da Giuffrè e scritto prima ancora che le "indagini difensive" diventassero legge dello Stato con la 397/2000, affrontato di petto la questione e scagliato un enorme sasso nel paludoso acquitrino in cui ristagnava la coscienza sopita della nostra avvocatura, evocando ed invocando la immagine di un avvocato "corretto", un avvocato che difendesse il proprio assistito senza "imbrogliare le carte", senza agire come un "utile furbo" pur di giovare al "cliente". Inutile dire che questo nitido e forte messaggio, avrebbe dovuto rappresentare la assoluta normalità di un ceto professionale rispettoso della propria immagine e della propria funzione sociale; invece ha suscitato forti resistenze e un coro di perplessità e di censure nel mondo della avvocatura penale, tristemente arroccata su posizioni che sarebbero dovute apparire radicalmente superate dalla filosofia e dalla pratica del nuovo strumento giudiziario. Purtroppo dobbiamo constatare che ancora oggi, a un ventennio da quello scritto di Eraldo Stefani e da altri successivi scritti, sia suoi sia di altri autori che gli hanno fatto eco, nonché dal varo della storica legge 397/2000 sulle indagini difensive e da tutto quanto è stato detto sulla necessità di un drastico cambiamento nel modo di svolgere il compito difensivo, l'avvocatura penale italiana, nel suo complesso e fatta salva una lodevole minoranza, è rimasta cieca dinanzi all'evidenza del nuovo scenario. Ma è altresì rimasta sorda dinanzi ai pressanti e autorevoli inviti a "cambiare passo" per adeguarsi ai nuovi doveri deontici imposti dalla nuova filosofia processuale e dai nuovi, delicati compiti difensivi, nonché dagli incredibili poteri a questi connessi. In sostanza è lecito affermare che ad un rivoluzionario cambiamento normativo processual - penalistico, non è affatto corrisposto un equivalente rivoluzionario cambiamento della filosofia operativa dell'avvocatura penale: la vecchia diligenza del processo era diventata una Ferrari, ma chi la conduceva, non era diventato un pilota:era

rimasto il solito, vecchio postiglione della diligenza. Il punto più dolente e, temo, non ancora generalmente superato, di questa incapacità di adeguamento dell'avvocatura penale al nuovo modello e al nuovo spirito del processo "adversary", lo si è toccato nell'ambito della applicazione pratica delle indagini difensive, allorché un difensore ha falsificato le dichiarazioni resegli da un testimone. Eravamo nel 2001 e un avvocato produceva in giudizio un verbale di assunzione di informazioni vergato ex art.391 bis cpp, indubbiamente falsificato. Denunciato per il reato di falso commesso in qualità di pubblico ufficiale, ci vollero tre pronunce giudiziali conformi, fra cui, la terza, pronunciata dalle sezioni unite della cassazione, affinché, con la "memorabile" sentenza n.32009/2006, venisse inequivocabilmente stabilito che il difensore, nel momento in cui espleta attività investigativa, assume la veste di "pubblico ufficiale": ne acquisisce i vantaggi, ma ne deve rispettare i contenuti. Leggete questa esemplare decisione delle sezioni unite la quale, confutando per la terza volta le argomentazioni contrarie, eleva un vero e proprio peana al valore del compito dell'avvocato, esaltando quella figura professionale che, paradossalmente, la stessa pretesa difensiva, assonante con il purtroppo generale pensiero dell'avvocatura penale, mortificava e sminuiva. La cosa più dolente è stato constatare come la difesa di questo legale (sostenuta da un grande numero di avvocati e, ahimè, dalla stessa Unione delle Camere penali Italiane) si basasse sull'assunto secondo cui attribuire il ruolo di "pubblico ufficiale" all'avvocato-investigatore, avrebbe significato.... limitarne la libertà, in quanto lo si obbligherebbe a... comportarsi correttamente! Altra considerazione adottata in favore del legale imputato, sosteneva che gli atti di indagine del difensore.... non avrebbero lo stesso rilievo processuale di quelli, analoghi, compiuti dal pubblico ministero (sic!). In sostanza questo autolesionistico e giuridicamente errato argomento, vanificava tutta l'enorme, rivoluzionaria importanza, ideale e pratica, impressa al compito difensivo dalla L.397/2000, e "rigettava" il difensore, in nome di una

umiliante e indecorosa esigenza di avere "le mani libere", nella ghetizzazione in cui "giustamente" lo aveva storicamente relegato una cultura della difesa penale esaltatrice dell'avvocato "furbo" e "manipolatore", alter ego processuale dell'imputato e tutore, non dei sacrosanti diritti di costui, ma del suo mercantile interesse, magari a... farla franca.

Va dato merito all'organismo normativo dell'avvocatura, di avere finalmente eliminato la vergogna del "vecchio" articolo 14 del Codice Deontologico Forense (attuale art. 50-Dovere di verità) che, di fatto, consentiva al difensore l'utilizzo consapevole di prove false, limitandosi a vietare la loro dolosa introduzione nel processo. L'attuale testo dell'art.50, nei primi tre commi, contempla un ventaglio di divieti che sottraggono l'operatività dell'avvocato alla deplorable facoltà il cui esercizio lo avrebbe trasformato in una indecorosa "longa manus" del proprio assistito, rendendogli impossibile qualsiasi credibilità sulla scena del processo.

Purtroppo è rimasta la facoltà di utilizzare prove false, purché non introdotte dalla parte assistita. Cosa che, a mio avviso, attesta quanto sia ancora difficile, anche per l'alto consesso normativo del CNF, riuscire a costruire un avvocato totalmente affrancato dal giogo mortifero della "slealtà", a metabolizzare il concetto di un avvocato che sia chiamato ad agire, verso gli altri interlocutori processuali, con assoluta "lealtà" (categoria comportamentale imposta dall'art. 9 del CDF) senza dover sottostare agli obiettivi utilitaristici, ma scorrettamente perseguiti, dell'assistito. Non appare certo bello e non giova certo alla immagine e, quindi, all'apprezzamento verso il compito difensivo, sapere che il legale può utilizzare prove di cui conosca la falsità, solo perché non introdotte dal proprio assistito ma, per esempio, dal coimputato o, magari, da testimoni del cui mendacio egli è perfettamente e direttamente informato. Sono certo che questa disposizione sia stata fatta oggetto di un approfondito e dotto dibattito, ma non c'è niente da fare:ha vinto, ancora una volta, l'idea "debole" della difesa penale. L'idea che lo "interesse" dell'assistito (ma quale



“interesse”?) debba prevalere su una visione di assoluta correttezza processuale del compito difensivo. Così ecco che se l’atto falso è frutto della calliditas esplicita e diretta del proprio difeso, l’avvocato non ha alternative al non utilizzo dell’atto o alla rinuncia al mandato; ma se il falso, pur noto all’avvocato, venisse introdotto da altri, il legale sembrerebbe tenuto ad utilizzarlo (non si capisce con quale “stomaco” e con quanta eventuale soddisfazione di aver conseguito un esito giudiziario favorevole all’assistito, proprio grazie al documento falso!). Né si comprende come possa considerarsi “leale” utilizzare prove di cui si conosce la falsità. Sì che appare vacuamente declamatoria la previsione di condotte ispirate al criterio della “lealtà” imposte all’avvocato dall’art. 9 CDF.

Incombe sempre, nella cultura della avvocatura penale, dinanzi all’innovativo scenario disegnato dalla L.397/2000 sulle indagini difensive, anche dopo la chiarissima sentenza delle sezioni unite 32009/2006, il tremendo retaggio di quel mercantile “interesse” dell’assistito, quale marchio d’infamia che zavorra la limpida idealità e la purezza della “funzione sociale”, intese quali imperativo categorico e quali indiscutibile connotato comportamentale del penalista. Tanto è radicato, nella cultura dell’avvocatura penale, questo riferimento allo “interesse” dell’assistito, che nell’articolo 1 del vigente Codice Deontologico, anche dopo vari rifacimenti, l’attività dell’avvocato viene ricollegata alla «...tutela e nell’interesse della parte assistita». Che bisogno c’è di aggiungere, alla “tutela” dell’assistito, anche il fatto che il legale deve agire nel suo “interesse”; concetto ripetuto nell’art.10? Si può tutelare qualcuno senza contemporaneamente agire nel suo “interesse”? Ci può essere una “tutela” di qualcuno, che si espliciti in suo “danno” e non per suo vantaggio? Evidentemente no. Ma la pleonastica ridondanza lessicale dell’art.1 n.3 CDF, è inconscia figlia di un retaggio culturale duro a morire; sottende esattamente la subliminale persistenza, in capo anche agli organi rappresentativi della avvocatura, del fatto che l’avvocato deve agire, comunque e soprattutto, per

fare lo “interesse” del “cliente”. Tutto il contrario di quello che una avvocatura, soprattutto penale, degna di questo nome, dovrebbe esprimere: difendere non lo “interesse” (concetto bassamente mercantile che stride inesorabilmente con l’idealità e la altissima funzione sociale della difesa penale) dell’assistito, ma difendere il “diritto” dell’assistito (accusato o persona offesa od altro che sia) a che le sue ragioni “legittime” e, quindi, conseguentemente, il suo “interesse”, vengano adeguatamente tutelate.

Mi piace ricordare che nel sistema penale tedesco l’avvocato difensore viene chiamato “rechstanwalt”: ossia, in sostanza, “difensore del diritto”. Vale a dire, non difensore del signor Tizio, ma difensore del “diritto” del signor Tizio. Sarà la tutela del “diritto” di Tizio, ciò che comporterà tutela anche del correlato “interesse”, il cui eventuale soddisfacimento dipenderà dal fondamento giuridico del diritto sottostante di cui viene assicurata la tutela. L’avvocatura penale italiana potrà dirsi rispettosa dei valori espressi dal vigente sistema processuale, soltanto quando riuscirà ad operare avendo quale fine, non lo “interesse” (termine che pone una zavorra di utilitarismo volgare, ad una attività pregna di caratura ideale e di valore morale e sociale) dell’assistito, ma la tutela dei suoi diritti attribuitigli dal sistema normativo e nel quadro di limpidi principi costituzionali. L’unico “interesse” - se mi si passa questo concetto, rozzo e sgradevole, quando si parla della “nobile”(?) figura del difensore penale- dell’assistito, è quello di venire posto in grado, attraverso l’opera di un difensore che non sia una “coscienza a nolo” o il proprio “lacchè”, di tutelare appieno i propri diritti. Fuori da questo perimetro operativo e culturale, non esiste una “avvocatura” degna di questo nome: l’avvocatura penale italiana certamente continuerà a sopravvivere, ma sarà inesorabilmente condannata ad essere quel corpo professionale la cui presenza, nella società e sulla scena del processo, non potrà che connotarsi di scarso apprezzamento, quindi di scarsa affidabilità, quindi di scarsa incisività. Quando penso alla estenuante, inesauroibile polemica sulla necessità di

“separazione delle carriere” fra giudici e rappresentanti del pubblico ministero, intesa quale condizione per fare acquisire al difensore una effettiva “parità” col P.M. dinanzi al giudicante, mi viene proprio un moto di patetico sorriso. Da anni non vi è più traccia di quegli infuocati dibattiti nei quali sembrava si incentrasse la grande soluzione di tutti i problemi affliggenti la giustizia italiana; da anni il “fondamentale” tema della così detta “separazione delle carriere” non accende più l’avvocatura penale e non suscita più duri scontri con la magistratura. Nel gennaio di quest’anno 2019 è stata depositata, quasi nella indifferenza generale, una proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall’Unione camere Penali poco più di un anno fa. Non ne conosco il contenuto, ma passi pure questa benedetta idea della “separazione” fra magistratura requirente e magistratura giudicante, a condizione che sia chiaro un concetto: non sarà certo questa “separazione”, l’elemento significativo che conferirà alla avvocatura penale una parità (o equivalenza) di “credibilità”, di “affidabilità” e, quindi, di efficacia operativa fra difensore e pubblico ministero, dinanzi al giudice. Quando anche si separasse tutto ciò che è separabile fra magistrati giudicanti e magistrati requirenti, l’avvocato espresso dalla attuale avvocatura penale sarà sempre penalizzato, se non proprio “ghettizzato”, rispetto al pubblico ministero, dinanzi al giudice. Quello che rende assonanti magistrati giudicanti e magistrati requirenti non è, infatti, avere superato il medesimo concorso, fare parte del medesimo ordine, avere il medesimo CSM, maturare i medesimi stipendi, abitare i medesimi palazzi, condividere lo stesso trattamento previdenziale e pensionistico ecc ecc., ma essere “dalla stessa parte” della barricata! Essere e sentirsi espressione della identica finalità pubblicistica che li “affratella”, operare in nome e per il bene della collettività, non in nome di Tizio e per fare il suo “tornaconto”, essere svincolati da qualsiasi legame con una parte privata che ti “paga” e che “pretende” risultati ad essa comunque favorevoli. Se a questo si aggiunge che il giudice sa che il difensore può addirittura difendere, utilizzando prove

di cui conosce la falsità, purché non siano prodotte dal suo assistito, sa che egli è "mandatario" e consigliere (suggeritore?) di un imputato cui la legge penale attribuisce il diritto di difendersi mentendo, sa che l'avvocatura penale tende a rifiutare al difensore il ruolo di pubblico ufficiale allorché compie atti estremamente invasivi nel processo, lamentando che questa qualifica "limiterebbe" la sua... libertà operativa (di ...manipolare?), se il giudice sa tutto questo, allora ecco che solo una clamorosa ingenuità può far pensare che la voce di questa tipologia di difensore possa, dinanzi al giudice, avere lo stesso peso, la stessa autorevolezza, la stessa credibilità della voce del pubblico ministero. Si proceda pure, per tutta una serie di ragioni più o meno interessanti, a "separare" le carriere di cui si parla, ma non ci si illuda che ciò sarà sufficiente a fare acquisire, a questa avvocatura penale, la benché minima "parità" di immagine e di azione fra avvocato e rappresentante del pubblico ministero, dinanzi al giudice. Per ottenere questo risultato occorre ben altro! Occorre rifondare questa avvocatura, tenendo presente tutto quanto è stato scritto e detto sul tema della nuova figura dell'avvocato, generata dalla ormai ventennale rivoluzione normativa che ha messo il difensore penale al centro del processo, insieme a giudice e pubblico ministero. Ma la effettività di questa "centralità", scritta sulla carta, deve essere conquistata sul campo; deve essere il frutto consapevole di un nuovo (...da vent'anni!) concetto di difesa che non può, tuttavia, affidarsi soltanto al "coraggio" o alla sensibilità del singolo avvocato, ma deve trovare adeguato supporto nel corpo dei principi deontici e nella corrispondente formulazione normativa. I vertici dell'avvocatura devono sostenere la necessità di un modello difensivo coerente con i principi espressi dalla L.397/2000 e devono fare un passo ulteriore rispetto a quello che ha portato al varo dell'art.50 del CDF: devono affermare a chiare lettere che il difensore non può mai, in nessun caso, utilizzare elementi probatori che sappia essere falsi. Deve stabilire, a chiare lettere, che il difensore non tutela lo "interesse" di chi si rivolge ai suoi uffici, ma tutela il

suo "diritto" a un giusto processo, con tutto ciò che esso comporta, garantendo esclusivamente (e non è certo poco), la propria competenza, la propria diligenza, la propria efficienza e, insomma, quanto contemplato negli articoli da 10 a 14 del CDF. Deve soprattutto affermare che l'imputato ha diritto di difendersi mentendo, ma che il difensore non può e non deve, salvo severe sanzioni disciplinari, sostenere in giudizio, consapevolmente, la "menzogna" del proprio assistito. Proprio per mettere il difensore in condizioni di forza e di chiarezza verso l'assistito, permettendogli di esprimere questo concetto a colui il quale si aspetta che il legale sia il "consigliere", il coadiutore nella difesa menzognera servirà, in modo decisivo, il colloquio fra assistito e difensore, secondo lo spirito della L.397/2000: proprio affinché il difensore, attraverso un dialogo franco e senza equivoci, faccia comprendere all'assistito che l'avvocato non può difendere sostenendo, consapevolmente, circostanze infondate e, men che meno, avvalendosi di prove false, indipendentemente da chi le abbia introdotte nel processo.

Nei primi anni 2000 era stata costituita una associazione (GIUS: giusto avvocato nel giusto processo) che aveva elaborato il testo di un vero e proprio "mandato difensivo" nel quale, debitamente sottoscritto dall'assistito, costui prendeva esplicitamente conoscenza del fatto che il difensore incaricato non lo avrebbe difeso utilizzando prove che sapesse essere false, né lo avrebbe aiutato ad elaborare ricostruzioni difensive menzognere ecc ecc, sotto pena della rinuncia al mandato in qualsiasi momento: insomma, l'assistito accettava che il legale lo difendesse al di fuori di schemi operativi deliberatamente menzogneri. Questo "mandato", in sostanza, aveva una triplice funzione: mostrare chiaramente, all'assistito, una caratura deontica e un profilo professionale dell'avvocato, fuori discussione o equivoci e tale da fornire al legale una immagine di "purezza operativa". In seconda battuta, l'accettazione, da parte del mandante, di quanto chiaramente indicato nel testo del mandato difensivo, dava una posizione di indiscussa forza al difensore, "mettendolo

al sicuro" da reazioni ostili dell'assistito stesso, qualora costui avesse preteso che il legale si "sporcasse le mani" nell'esercizio del compito difensivo oppure, sempre l'assistito, non "gradisse" suoi rifiuti o la rinuncia al mandato. La terza funzione di questo "mandato difensivo" riguardava il fatto che il magistrato avrebbe apprezzato la assunzione esplicita di obbligo di lealtà da parte del difensore e, sia pure con prudenza o, forse anche, con scetticismo, ne avrebbe in qualche modo tenuto conto, oppure, semplicemente, ne avrebbe apprezzato l'auspicio sottostante. Comunque sarebbe stato un modo - la diffusione di questo "mandato"- per incidere un solco, una piccola breccia, una vigile apertura di credito nell'approccio verso il difensore, da parte della magistratura: sarebbe stato un primo, timido, passo sulla strada del rinnovamento di immagine della avvocatura. Credo che di questo "mandato" (che io e pochi altri colleghi abbiamo adottato, depositandolo nei fascicoli processuali, dinanzi a pubblici ministeri abbastanza stupiti per la assoluta novità e originalità dei suoi contenuti e, ovviamente, abbastanza scettici sulla sua corrispondenza effettiva ad un reale "cambiamento di pelle" dell'avvocato) non vi sia più alcun utilizzo: ma i concetti in esso espressi costituivano la traccia indiscutibile della esistenza di una avvocatura desiderosa proprio di "cambiare pelle"; una avvocatura consapevole e degna del suo altissimo compito.

Quindi, tornando alla titolazione di questo sommario excursus, se è certo che l'avvocatura penale esiste, dobbiamo chiederci: quale avvocatura esiste? Una avvocatura davvero degna di questo nome ed espressione della propria imprescindibile funzione sociale? O una avvocatura umiliata e dileggiata, che arranca nello scenario giudiziario, fra spinte ideali tradite e una mortificante sudditanza alla visione mercantile della propria operatività? Parafrasando i versi di un grande poeta.... soltanto questo, oggi, possiamo dire: che l'avvocatura del presente è..... ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

RENATO PAPA



Note sull'origine del federalismo nel diritto pubblico

1. È argomento di attualità quello relativo alla nascita del federalismo, cioè la dottrina politica in cui il potere statale è diviso tra un'autorità centrale -da cui formalmente promanano tutti i poteri- e i centri di governo locale, cui sono affidati compiti specifici sulla base di differenti criteri funzionali e territoriali, fra loro coordinati: si tratta di una conquista dello Stato moderno ovvero è anch'essa risalente ad un concetto formatosi nell'esperienza antica, segnatamente in quella del diritto pubblico romano?
2. Va detto, anzitutto, che le grandi correnti del pensiero politico contemporaneo, quelle che la dottrina tradizionale ricomprende con l'espressione collettiva di "ismi", cioè tutti gli orientamenti sociali caratteristici del mondo del XXI secolo, mostrano, in generale, una grave crisi sia che esse siano assunte come soluzioni globali, che dovrebbero valere come fondamento del vivere sociale, sia che -al contrario- vengano considerate quali modelli particolari di orientamento nella storia e nella società.
Una delle ragioni di questa diffusa crisi degli "ismi" tradizionali deve essere in gran parte attribuita alla globalizzazione delle popolazioni e dei mercati, in forza della quale il lavoro e il capitale non sono più appannaggio esclusivo degli Stati nazionali, ma hanno caratteristica transnazionale, con conseguenze immediate sul monopolio della sovranità di ogni singolo Stato: tutto ciò pone urgenti problemi, sia di carattere politico che di carattere pratico e rende, al contempo, indilazionabile affrontare i mutamenti epocali che il nostro tempo ci presenta.
3. Fra le tendenze emergenti nel XXI secolo tempo un posto speciale occupa certamente il federalismo, in cui -fermo il legame in uno Stato comune- confluiscono due istanze: la prima, quella dell'autogoverno degli enti territoriali


nel quadro dei tre poteri fondamentali (legislativo, esecutivo e giudiziario), salva la regolamentata possibilità di ricorrere -seppure a certe condizioni- all'istituzione immediatamente superiore, sino ai vertici dello Stato; la seconda istanza è, invece, quella della pace tra gli enti che compongono, seppure autonomamente, lo Stato comune, unitamente a quella della pace fra gli enti territoriali membri e la pace internazionale: questa, infatti, è stata ritenuta più solida -tra enti territoriali che si siano messi insieme nei confronti di eventuali Stati nemici o concorrenti in modo sleale- quanto più lo "Stato di Stati" realizzi una relazione da *plurimi in uno*.

4. La nascita del federalismo, che Carlo Cattaneo, già individuava nel patto fra le città etrusche dell'antichità, deve però direttamente riconnettersi all'esperienza del diritto pubblico romano: anzitutto, sotto il profilo terminologico, l'espressione "federalismo" denota un insieme di entità autonome, legate fra loro dal vincolo di un patto (*foedus*= alleanza), che il diritto pubblico romano utilizzava per connotare un trattato internazionale, destinato a sancire un'alleanza tra più comunità nazionali, distinguendo tra *foedera aequa* o trattati di uguaglianza (con cui i due Stati si accordavano, su un piano di giuridica parità formale, per un reciproco aiuto militare, economico, politico) e *foedera iniqua* o trattati di alleanza diseguale (in cui gli alleati di Roma, i cd. *socii* compiendo atto di sottomissione alla *maiestas populi Romani*, rinunciavano alla propria sovranità in politica estera e conservavano una soggettività di diritto internazionale, unilateralmente revocabile da parte di Roma); in secondo luogo, soprattutto perché -con specifico riferimento a quanto qui specialmente

rileva- in quella realtà si incontrano situazioni storiche che possiamo definire di "federalismo politico", nelle quali il concetto di sovranità statale, concepita come assoluta e indivisibile, si stempera in funzioni distinte (sotto il profilo legislativo, amministrativo, giudiziario) e su diversi livelli territoriali.

Né è prova evidente quanto avveniva nella realtà giuridica del diritto pubblico della tarda antichità, in cui, pur concentrando il potere assoluto nelle mani dell'imperatore, il funzionamento concreto dello Stato era affidato a funzionari locali, sia in ambito giudiziario (i tre gradi di giudizio nascono proprio nella sistema processuale del diritto romano), sia nel settore amministrativo, all'interno del quale l'imperatore effettuava esclusivamente un controllo di legittimità, nel senso di una verifica del rispetto delle leggi che egli aveva, in via esclusiva, la funzione di emanare.

FEDERICO PERGAMI



Il bilancio tecnico di Cassa Forense

Attenti al ladro!

“Infine, è bene ricordare che le presenti valutazioni, riferendosi a periodi di tempo così lunghi, producono risultati da interpretarsi con estrema cautela, poiché l’andamento demografico ed economico della gestione si manifesterà nella misura descritta se, e solo se, le numerose ipotesi demografiche e finanziarie poste a base delle elaborazioni [‘si avvereranno’ – integrazione del sottoscritto, in mancanza delle due paroline nell’originale]”.

Così si chiude la relazione al bilancio tecnico al 31/12/2017 di Cassa Forense, bilancio che, per legge, deve essere effettuato almeno ogni tre anni e che è lo strumento-guida per la gestione della nostra previdenza (il bilancio del 2014 si chiudeva quasi con le stesse parole!)

La conclusione riportata sottolinea con forza che la credibilità, e quindi l’utilità, di un bilancio a cinquant’anni è abbastanza discutibile e che la pretesa del governo Monti-Fornero di imporre alle Casse previdenziali privatizzate una previsione così ampia sia del tutto cervellotica. Gli attuari hanno sempre sostenuto che la credibilità di questi bilanci è effettiva se si limita ad un periodo quinquennale. **Concediamo pure che si possano** fare previsioni credibili per un periodo di dieci anni, visto che lo storico ciclo quinquennale del settore immobiliare si è molto dilatato e che forse l’affermazione degli attuari risponde più a motivazioni difensive che a un’effettiva convinzione. Sono anche propenso a ritenere utili previsioni per una generazione, ampliando il periodo a vent’anni, ma cinquant’anni sono un lasso di tempo che soltanto teorici autoreferenziali possono opporre.

Detto questo, possiamo fare alcune considerazioni, che ovviamente hanno il valore condizionato da quello del bilancio tecnico come prospettato dall’attuario prof. Coppini.

Il dato più importante, che ho sempre voluto sottolineare, perché costituisce il problema più grosso che si presenta ad

un amministratore avveduto e prudente, è l’aumento del patrimonio, che nei trascorsi dieci anni si è quasi quadruplicato. Dal raffronto del bilancio tecnico al 31/12/2014 con quello al 31/12/2017 risulta che le previsioni del bilancio precedente sull’entità del patrimonio erano inferiori a quelle reali per i primi cinque anni per poi aumentare in maniera esponenziale. Tanto che l’ultima previsione del bilancio 2014 per il 2064 ammonta a più di € 108 miliardi mentre l’attuale prevede un accumulo di € 69 miliardi, che aumentano a più di 76 nel 2067.

Osservo che se la previsione del bilancio 2014 per il periodo breve si è dimostrata inesatta per difetto, anche quella molto più aleatoria di lungo periodo potrebbe essere stata inesatta per eccesso e che, pur prendendo per valida quella del bilancio 2017, il patrimonio, anche negli anni dal 2042 al 2061 in cui il saldo previdenziale risulta negativo, aumenta sempre, pur se in misura inferiore agli anni precedenti. Per concludere sul punto: la rendita del patrimonio, sia pur limitata ad un punto più dell’inflazione, copre abbondantemente l’uscita previdenziale e le spese di gestione, mantenendo positivo il bilancio durante l’intero periodo preso in considerazione.

Pertanto sembra che, con tutte le riserve possibili, il nostro avvenire di pensionati sia assicurato per i prossimi 50 anni. A meno che i pericoli insiti in un patrimonio così ingente si realizzino in tutto o in parte.

Perché il ‘malloppo’ è per se stesso un problema. Prima di tutto per gli amministratori che devono gestirlo al meglio con investimenti redditizi, ma prudenti. Nella mia esperienza alla Cassa il problema che ci si presentava ogni momento era quello degli investimenti. E allora si aveva a che fare con avanzi di ‘appena’ 200 milioni. Ora per 25 anni si prevedono avanzi annui abbondantemente sopra il miliardo e negli ultimi tre superiori a due miliardi.

Solo chi non vuole rendersi conto della realtà del mondo finanziario, della cupidigia del fisco e della inevitabile disonestà che

esiste all’esterno e all’interno di ogni istituzione pubblica e privata può ritenere che un patrimonio di tale entità possa passare indenne fra le innumerevoli tentazioni che suscita.

Lo Stato è il primo soggetto da tenere d’occhio perché attraverso lo strumento fiscale o con una legislazione *ad hoc* è il primo attentatore potenziale dell’integrità del nostro patrimonio, che sin da oggi ha le dimensioni adatte ad una manovra finanziaria di non modesta entità e che sommato a quello delle altre Casse privatizzate (70/80 miliardi) potrebbe risolvere non pochi problemi contingenti della nostra finanza pubblica. Non dico che esiste il pericolo di una espropriazione integrale, ma chi non ricorda l’improvviso prelievo forzoso dai nostri conti correnti messo in opera dal governo Amato? E ultimamente, che dire dell’imposizione di versare allo Stato quanto risparmiato dalle Casse privatizzate con la *spending review*?

Poi ci sono le istituzioni finanziarie (banche, fondi mobiliari, immobiliari e di *private equity*, ecc.), che fanno il loro mestiere, ma che a volte sbagliano gli investimenti (come quando un primario fondo immobiliare ha comprato un immobile per più di 90 milioni di euro e dopo due anni la sua valutazione è scesa a 60). E a volte falliscono come Merrill Lynch. Ma capita anche che le istituzioni finanziarie siano inquinate da qualche dipendente infedele, che tramite la sua posizione di responsabilità truffi gli investitori e, di conseguenza, le mettano in condizione di non soddisfare le loro attese.

E infine ci sono i pericoli interni dovuti ad amministratori e dipendenti infedeli. Purtroppo le mele marce non sono del tutto assenti in prossimità di ricchezze così rilevanti e non si può escludere del tutto che (per l’avvenire si badi) non compaiano anche in Cassa forense.

E allora? Attenti al ladro? Forse è più facile scegliere amministratori non dormienti.

CARLO DOLCI



Logica Giuridica – pensieri in libertà

Ore 11: coffee break. La tazzina fumante fa dimenticare per un attimo la memoria istruttoria in preparazione e libera la fantasia verso reminiscenze antiche.

Si parlava di “logica giuridica” ed è noto che la logica sorregge, o dovrebbe sorreggere, il ragionare dei giuristi.

Ma la logica è, dovrebbe essere, una soltanto, e allora perché “giuridica”? Si apre il capitolo difficile e discusso della “logica deontica” e ritornano alla mente le raffinate argomentazioni del polacco Kalinowsky (Introduction à la logique juridique).

Fatto sta che la logica, ridotta alle sue regole essenziali, è costituita dalla semplice relazione tra due termini, del tipo: se A, allora B. E’ la relazione contenuta anche nelle norme giuridiche, dove al precetto (alla sua violazione) consegue la sanzione. Si parla, in logica, di “implicazione”, relazione che struttura di sostanza ogni discorso: almeno i discorsi “vertebrati”, come si esprimerebbe Franco Cordero.

Articolando questa base, si parla in diritto del “sillogismo giudiziale” dove, date una premessa maggiore e una premessa minore, la conclusione è inevitabile.

Attenzione però a non invertire le premesse, per non cadere nel sillogismo del canguro: “ un canguro che costa poco è raro; ciò che è raro è caro; dunque, un canguro che costa poco è caro”.

Tempo scaduto, si ritorna al lavoro, sorridendo dentro.

-John Dove, Little thoughts, London 1970

(LIBERA TRADUZIONE DI GIOVANNI COLOMBO)

La Cassazione sulla mediazione: luci e ombre

Con la sentenza 27 marzo 2019, n. 8473, la Suprema Corte prende per la prima volta posizione su due questioni dibattute in tema di mediazione civile e commerciale. La prima concerne la possibilità, per la parte, di farsi sostituire in mediazione, eventualmente anche dal proprio avvocato. La seconda riguarda l'eventuale necessità – ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità – di proseguire la mediazione all'esito del primo incontro.

Il giudizio di cassazione trae origine dall'impugnazione della sentenza App. Trieste, 25 maggio 2017, n. 210, la quale aveva confermato l'improcedibilità della domanda attorea, già rilevata in primo grado dal Tribunale di Udine. Nel caso di specie, al primo incontro di mediazione si erano presentati solo i procuratori delle parti, chiedendo un breve rinvio e comunicando poi telefonicamente al mediatore l'impossibilità di raggiungere un accordo stragiudiziale.

Quanto al problema della sostituzione rappresentativa in mediazione, la Cassazione non esamina le tesi sviluppatesi nel corso degli ultimi anni. Pertanto, occorre spendere qualche parola per delineare il quadro giurisprudenziale che si presentava sino all'inizio del 2019.

Nella giurisprudenza di merito era emerso un orientamento secondo cui, ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, la parte è tenuta a partecipare personalmente alla mediazione, non potendo la stessa farsi rappresentare dal proprio difensore (v., ad es.: App. Ancona, 23 maggio 2017; Trib. Vasto, 17 dicembre 2018; Trib. Roma, 20 dicembre 2018; tutte le pronunce citate *supra e infra* sono facilmente reperibili in Internet).

Altra giurisprudenza aveva osservato che non vi sono disposizioni volte a sanzionare la partecipazione effettiva della parte inte-

ressata (cfr. Trib. Napoli, 8 maggio 2017) e non sussiste alcun divieto di delegare il proprio difensore, perché il fondamento normativo della possibilità di conferire a quest'ultimo una procura a conciliare *"ben può essere rinvenuto del disposto dell'art. 83 c.p.c.; è proprio per questa ragione peraltro che quella facoltà viene solitamente inserita nella procura alle liti"* (così Trib. Verona, ord. 11 maggio 2017; conf.: Trib. Verona, 28 settembre 2016; Trib. Treviso, 25 maggio 2017, secondo cui *"ove si controverta di situazioni giuridiche di natura patrimoniale, nulla osta a che la parte rilasci un'apposita procura speciale a terzi o allo stesso avvocato, conferendo a costoro poteri di rappresentanza sostanziale da esercitare in seno al procedimento di mediazione"*).

La Cassazione sposa la linea da ultimo ricordata, considerando la partecipazione al procedimento di mediazione quale attività delegabile, perché non strettamente personale (a differenza di quanto previsto per l'interrogatorio formale di cui agli artt. 231 ss. c.p.c.). Inoltre, non essendo previsto né escluso per la mediazione che la delega possa essere conferita al proprio difensore, la parte – che per sua decisione o per impossibilità non partecipi personalmente ad un incontro di mediazione – può farsi sostituire da un terzo scelto liberamente, compreso il proprio difensore.

Una tale conclusione ha suscitato critiche da parte di chi sottolinea l'importanza della partecipazione personale delle parti in mediazione. La stessa Cassazione raccomanda la partecipazione personale, perché con il *"dialogo informale e diretto tra parti e mediatore"* è più facile *"trovare quella composizione degli opposti interessi soddisfatta al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti"*. Queste affermazioni di principio cedono però il passo ad un dato

normativo che non vieta la sostituzione rappresentativa: in mancanza di un'espressa previsione legislativa, non è possibile derogare ai principi generali in materia di sostituzione nell'attività giuridica.

La Suprema Corte precisa che, per delegare un terzo alla partecipazione in mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una *"procura speciale sostanziale"*, cioè una procura *"avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto"*. La parte *"non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale"*.

È certamente corretto ritenere che il difensore non possa autenticare una procura sostanziale per la mediazione: infatti, manca una norma che riconosca all'avvocato un potere di autentica in tale ipotesi. Tuttavia, occorre una precisazione. La rappresentanza nel giudizio viene conferita con la procura alle liti, la quale non consente al difensore di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa (il tema è diffusamente trattato da Cass., Sez. Un., 14 marzo 2016, n. 4909). Nulla vieta, però, che, con un'unica procura speciale, la parte conferisca al difensore poteri di rappresentanza sia processuale (ciò costituisce il contenuto della procura alle liti), sia sostanziale; in tal caso, l'autentica apposta dal difensore deve intendersi essenzialmente limitata a quei contenuti della procura per i quali la legge prevede il potere di autentica (cfr.: art. 83 c.p.c.; art. 185 c.p.c.).

Proseguendo con la lettura della sentenza, ci si imbatte in un passo davvero poco felice. Nella vicenda giunta all'attenzione della Suprema Corte, una procura – autenticata da un notaio e conferita al



difensore – era stata qualificata come procura ad *litem* dalla Corte d'Appello di Trieste, ritenendo *“che l'atto di conferimento di potere pur avendo la forma della procura notarile fosse in realtà una semplice, benché ampia, procura alle liti, comprensiva di ogni potere giudiziale e stragiudiziale ed anche del potere di conciliare la controversia (da qui il richiamo corretto all'art. 185 c.p.c.), ma comunque una procura dal valore meramente processuale, che non attribuiva all'avvocato la rappresentanza sostanziale della parte”* (in questi termini la Cassazione riassume la sentenza di secondo grado). Ora, non è dato comprendere come una procura con la quale si conferisca un *“potere”* (anche *“stragiudiziale”*) possa essere una *“procura dal valore meramente processuale”*: evidentemente, si è in presenza di una svista interpretativa.

Vi sono, poi, due aspetti che rischiano di generare un equivoco: 1) nel caso di specie, la procura al difensore (benché considerata quale semplice procura ad *litem*) era stata autenticata da un notaio; 2) come si è ricordato, il difensore non ha il potere di autenticare una procura sostanziale per la mediazione. Tali circostanze hanno spinto alcuni dei primi commentatori della pronuncia ad una non condivisibile deriva formalistica (già propugnata da Trib. Cassino, 1° aprile 2017 e Trib. Velletri, 22 maggio 2018, oltre che dalla Corte d'Appello di Trieste nella sentenza impugnata), secondo cui la sostituzione in mediazione sarebbe possibile solo in forza di una procura sostanziale notarile.

A prescindere dal fatto che, in questo modo, verrebbe svilita la figura dell'avvocato (il quale è il primo soggetto obbligato ad identificare il proprio assistito ed è tenuto a svolgere una funzione di garanzia nei confronti dei terzi), un tale formalismo non è prescritto dalla legge e, anzi, si pone in contrasto con il disposto dell'art. 1392 c.c. sulla forma della procura. Va sottolineato che la Cassazione si riferisce alla necessità di una *“procura sostanziale”*, ma non di una procura notarile. Pertanto, per la sostituzione in mediazione deve ri-

tenersi sufficiente il rilascio di una procura – nella forma della scrittura privata non autenticata – al difensore, con previsione della facoltà di rappresentare la parte in mediazione e conciliare.

La seconda questione affrontata nella sentenza riguarda le modalità di svolgimento del primo incontro di mediazione. Sulla base di un'interpretazione letterale e sistematica, la Cassazione ritiene sufficiente, ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità, la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, la parte può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di proseguire utilmente la mediazione. Anche in questo caso, purtroppo, la Suprema Corte omette di approfondire le tesi sviluppatesi in giurisprudenza. Comunque, non si può negare che la decisione sia conforme al dato normativo.

Sono stati sollevati dubbi (ad esempio, dal Dott. Massimo Moriconi del Tribunale di Roma, uno dei magistrati più prolifici in tema di mediazione) sull'applicabilità dei medesimi principi anche alla mediazione demandata dal giudice, per la quale sarebbe richiesta la prosecuzione oltre il primo incontro. Tuttavia, proprio il fatto che la Cassazione nemmeno ipotizzi soluzioni differenti a seconda dei casi induce a ritenere irrilevante, ai fini della procedibilità della domanda, se la mediazione sia demandata dal giudice oppure no.

Un altro punto merita di essere esaminato. Secondo la Cassazione, il mediatore *“non andrà in ogni caso avanti, dando atto dell'esito negativo della mediazione, se il potenziale convenuto non compare, o se compare e dichiara di non essere interessato alla mediazione”*. In merito alla mancata comparizione del convenuto, si rileva un contrasto con quanto sostenuto dal Ministero della Giustizia in una nota del 2 febbraio 2017. In tale occasione, il Ministero si era così espresso sull'*“ipotesi in cui la parte chiamata in mediazione decide di rimanere contumace”*:

“non vi è dubbio che la parte istante, se il regolamento dell'organismo lo consente, può scegliere di 'entrare' in mediazione e, all'esito dell'attività del consulente tecnico, comunicare al chiamato in mediazione una proposta”. La pronuncia della Cassazione sembra non consentire la c.d. mediazione in contumacia, prospettata dal Ministero e praticata da alcuni organismi (in virtù dell'art. 7, comma 2, lett. b), D.M. 180/2010, che riguarda la proposta formulata in mancanza di partecipazione di una delle parti), ma sarebbe stato opportuno un intervento maggiormente chiarificatore.

Concludendo, l'impressione generale che si trae dalla sentenza è che la Suprema Corte, pur giungendo a soluzioni in linea di principio condivisibili, si sia limitata al minimo indispensabile nello svolgimento del proprio compito. Invece, il primo intervento dei giudici di legittimità in tema di mediazione avrebbe richiesto una maggiore attenzione al tema generale della sostituzione rappresentativa e una più ampia trattazione delle varie tematiche specificamente inerenti all'istituto. Inoltre, come si è avuto modo di rilevare, qualche passo della motivazione desta non poche perplessità.

Se si intende valorizzare quanto di buono contenuto nella sentenza della Cassazione, si può apprezzare uno spunto che interessa il profilo della formazione dell'avvocato. Secondo la Corte, sta emergendo una *“figura professionale nuova”*, cioè l'avvocato *“esperto in tecniche negoziali che assiste la parte nella procedura di mediazione”* ed al quale *“si richiede l'acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate”*. Dunque, di tali qualità professionali l'avvocato non può più fare a meno, come testimoniato dal fatto che, già nella formazione universitaria, vengono ormai previsti frequentemente corsi di negoziazione e di mediazione per gli studenti di giurisprudenza.

Il danno da gaslighting

Costanti critiche quotidiane verso il partner, battutine destabilizzanti anche da punto di vista psicologico, umiliazioni, malumore costante, insoddisfazione perenne sono le caratteristiche distintive del gaslighting, la modalità di manipolazione psicologica, le cui conseguenze possono comportare un'ipotesi di abuso, passibile di risarcimento.

Si assiste ormai, con sempre maggior frequenza, in ambito familiare, a fenomeni di vessazioni fisiche e psicologiche, che invece dovrebbero e (devono) essere del tutto estranee a questa realtà, la famiglia, posta dalla Carta Costituzionale, quale primo e fondamentale embrione della società. La società che non riconosce e tutela in modo fermo tale realtà naturale non può essere considerata meritevole di annoverazione nell'ambito dell'art. 29 della Carta Fondamentale.

Aborrire la violenza anche verbale, sempre più presente in ogni manifestazione e agire umano, potrà essere un importante strumento per poter migliorare i rapporti sociali tra i membri di una qualsiasi comunità nazionale. Essa, purtroppo, non sempre si palesa nella più nota e riconoscibile forma fisica. Esistono fenomeni, episodi e comportamenti che si estrinsecano sotto forma di lacerazioni dell'animo, che giorno dopo giorno si assommano sempre più nella quotidianità della vita della vittima, e non più non percepite come abuso e sopraffazione nei confronti dell'altro. La forma di violenza a cui si assiste con maggior frequenza in ambito

familiare sono le critiche quotidiane, le offese indirette, i malumori e le insoddisfazioni perenni, che minano l'equilibrio di chi subisce tali atteggiamenti, suscitando nel medesimo un senso di inferiorità e di dipendenza verso il proprio "carnefice", che appare sempre più, erroneamente una persona d'aiuto al proprio miglioramento personale. La vittima di tali tecniche manipolative arriva a sentirsi persino in colpa: la crudeltà psicologica a cui viene sottoposta, è elaborata e considerata come "normale" conseguenza delle proprie inettitudini e/o presunte inefficienze. Ciò, inoltre, suscita nella vittima di questa crudeltà mentale, uno stato di totale confusione emotiva e una sorta di assuefazione che impediscono di percepire quanto subito come sbagliato e enormemente errato.

Chi manipola, noto e definito dagli studi e dalla letteratura psicologica, quale "narcisista perverso" è una persona di estrema e acuta cattiveria il quale impone una relazione sentimentale "finta", malsana che imprigiona il partner in una gabbia relazionale anaffettiva. Un vero e proprio "massacro" psicologico in cui la vittima si convince di essere inetta, piena di difetti e d'incapacità, che la rende più vulnerabile e facilmente assoggettabile al controllo del gaslighter dal punto di vista psicologico.

La difficoltà della vittima di rendersi conto della particolare situazione in cui versa è determinata anche dal fatto che l'autore di questa manipolazione alterna condotte e comportamenti conformi ad un normale rapporto affettivo, a gelidi at-

teggiamenti, espressioni di ammonimenti, ma anche attraverso i c.d. "silenzii punitivi". All'interno di questa infida trappola sentimentale e di crudeltà mentale la personalità, le emozioni e la razionalità percettiva della vittima di fatto vengono annullate, quasi come se la vittima venisse svuotata dalle proprie energie anche psicologiche, che comporta un'alienazione e un allontanamento dalla realtà.

La giurisprudenza si è interessata del fenomeno: in particolare la decisione del Tribunale di Milano sez. IX n. 4669/2015 ha enunciato che "in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio, tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza" e ha definito l'atto violento "in re ipsa" fatto idoneo a determinare o aggravare l'intollerabilità della convivenza, sicché esso consente in definitiva di ritenere provato, ex se, il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi".

In ambito penale il legislatore, ad oggi, non ha ritenuto d'inquadrare il fenomeno del gaslighting in un'autonoma e tipica fattispecie di reato. Ciò non esclude che le queste condotte abusanti possano essere ricomprese in figure di reato quali ad esempio "atti persecutori" di cui all'art. 612 bis c.p. o in quella di maltrattamenti in famiglia cui all'art. 572 c.p.. Con la prima fattispecie di reato è possibile evidenziare



che l'infida tecnica della manipolazione mentale possa costituirne il preambolo o un antifatto oppure esserne una estrinsecazione. In sede processuale occorrerà dimostrare di tali atti lesivi reiterati, volti a compromettere la salute psicologica della vittima con gravi conseguenze pregiudizievoli sull'equilibrio psicofisico e relazionale della stessa.

Per quanto riguarda, invece, il reato di maltrattamenti in famiglia la Corte di Cassazione ha precisato che "Il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato dalla condotta dell'agente che sottopone la moglie e i familiari ad atti di vessazione reiterata e tali da cagionare sofferenza, prevaricazione ed umiliazioni, in quanto costituenti fonti di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di esistenza. Rilevano infatti, entro tale prospettiva, non soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni ed umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa arrecati alla sua dignità, che si risolvano nell'inflizione di vere e proprie sofferenze morali" (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n.4849, 02/2'15).

In futuro sarà necessario che il legislatore anche sotto la spinta delle varie decisioni di merito faccia emergere attraverso la tipizzazione di questo fenomeno, oggi sommerso a causa della sudditanza psicologica, ma diffuso, dando sempre più occasioni e stimoli alla vittima di non "soffrire in silenzio", e di non essere succube passiva delle dinamiche abusanti della propria relazione.

LUIGI TANCREDI

Il marito tradito non è risarcito dalla moglie e paga pure il danno da lite temeraria

Il marito tradito non è risarcito dalla moglie e paga pure il danno da lite temeraria all'amante di lei

Violazione del dovere di fedeltà sanzionabile civilmente solo con lesione alla dignità o alla salute del coniuge. Diritto della personalità intrattenere relazione con persone sposate

"Cornuto e mazziato"? Chissà. Certo è che il marito tradito non viene risarcito dalla ex moglie. E paga pure il danno da lite temeraria all'amante di lei. Possibile? Sì, perché al dovere di fedeltà nel matrimonio non corrisponde un diritto tutelato dalla Costituzione: il risarcimento, dunque, può scattare solo quando per la modalità dei fatti il coniuge vittima dell'infedeltà patisce un danno alla dignità personale o eventualmente alla salute. L'amante, poi, esercita liberamente un diritto di espressione della personalità che comprende l'intrattenere relazioni con persone sposate: il danno scatta solo se si vanta della conquista, diffondendo le foto o rendendola nota nell'ambiente comune. E' quanto emerge dall'ordinanza 6598/19 pubblicata il 7 marzo dalla terza sezione civile della Cassazione.

Ambiente di riferimento.

Niente da fare per l'uomo che lamenta una depressione cronica dopo aver scoperto che la moglie lo tradiva con un collega fino a quattro mesi prima che fosse concepito il loro figlio, al punto da costringerlo a ricorrere al test Dna. Il punto è che l'uomo apprende dell'infedeltà poco dopo la separazione: è la stessa ex a confessarglielo, ma privatamente. Il danno si sarebbe invece verificato se il marito l'avesse saputo da terzi, ad esempio in un ambiente di riferimento sociale suo personale o comune dei coniugi.

Lex Aquilia

E' vero: i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la

loro violazione non trova necessariamente sanzione soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia come l'addebito della separazione. Ma l'infedeltà coniugale costituisce un presupposto di fatto per la responsabilità aquiliana unicamente quanto ne scaturisce la violazione di diritti protetti dalla Costituzione. D'altronde l'ordinamento non tutela il mantenimento dell'integrità familiare in sé ma soltanto il bene della vita familiare, con misure dettate a tutela anche del nucleo e dei soggetti che ne fanno parte. Nella specie le modalità del tradimento consentono di escludere che, al di là dell'inevitabile dispiacere, si sia configurata una lesione all'onore e alla dignità del coniuge. L'amante, poi, è libero di autodeterminarsi, come d'altronde la persona sposata che tradisce il partner. Inutile infine per l'uomo fare causa all'azienda della moglie che lo tradiva col compagno di lavoro sul rilievo che la società non avrebbe vigilato sui dipendenti. Non resta che pagare le spese di giudizio ed il contributo unificato aggiuntivo.



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte Suprema di Cassazione
Terza Sezione Civile

Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati:
Dott. Adelaide Amendola - Presidente -
Dott. Raffaele Frasca - Consigliere -
Dott. Lina Rubino - rel. Consigliere -
Dott. Francesca Fieconi - Consigliere -
Dott. Pasquale Gianniti - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3258-2017 proposta da:
LG, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MANLIO DI VEROLI 2, presso lo studio dell'Avvocato GL difensore di sé medesimo;

**- ricorrente –
contro**

IC, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'Avvocato LORETTA INNAMORATI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

SOC COOP C, SOC COOP PA C, entrambe in persona del Dott. MC, nella qualità di Direttore Generale della Società C e Amministratore Delegato della C, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'Avvocato FEDERICO GHERA, che le rappresenta e difende unitamente all'Avvocato GUGLIELMO BURRAGATO giuste procure speciali in calce al controricorso;

BA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO COLONNA 39, presso lo studio dell'Avvocato MARCO PASSALACQUA, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati ANGELO BONETTA, GIULIO PONZARELLI giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti –

avvero la sentenza n. 4357/2016 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata il 04/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

R.G. 3258/2017

I FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio di primo grado

1.1 Nel 2010 GL convenne in giudizio la moglie CI dalla quale si era separato, e AB, nonché la società C della quale entrambi erano dipendenti, e la società capogruppo di quest'ultima, C S.p.A., per ottenere la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della moglie, a causa della relazione da lei intrattenuta per anni con il collega B, il quale l'avrebbe anche favorita nell'avanzamento in carriera.

1.2 In particolare, il L addusse che la moglie gli aveva confessato la relazione, che la suddetta relazione si era protratta dalla fine del 2003, ossia circa quattro mesi prima del concepimento del loro figlio GM, al periodo compreso tra gli

ultimi mesi del 2007 e i primi mesi del 2008; che, pertanto, il L aveva chiesto di essere sottoposto, insieme al bambino, al test di accertamento della paternità biologica; e che, a fronte di tale richiesta, la I aveva elaborato una nuova versione del fatto, secondo cui la relazione col B sarebbe stata frutto della sua fantasia, motivato da risentimento nei confronti del L.

L'attore affermava che dalla scoperta della relazione extraconiugale gli era derivato un disturbo depressivo cronico. Individuava la responsabilità delle società datrici di lavoro nella mancata vigilanza sui propri dipendenti al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli per i terzi.

Ciò premesso il L chiese, al suddetto titolo, il pagamento della somma di € 14.642,02 di cui € 4.642,00 per il danno alla salute e € 10.000,00 per il danno morale.

1.3 Costituitisi in giudizio, tutti i convenuti chiesero il rigetto della domanda; il B, inoltre, propose in riconvenzionale domanda di risarcimento danni per la lesione al proprio onore derivante dai fatti attribuitigli nell'atto di citazione; lo stesso B e le società di assicurazione chiesero, inoltre, la condanna dell'attore per lite temeraria.

1.4 A seguito delle domande riconvenzionali avanzate, il L formulò istanza di chiamata in causa a fini di garanzia della società C, in virtù di una polizza per responsabilità civile in essere, e della convenuta Iannaccio, per responsabile dei fatti costitutivi della pretesa da lui azionata, per essere da entrambi manlevato da eventuali condanne; istanza, peraltro respinta dal Giudice Istruttore.

1.5 Il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria e dichiarò inammissibile la domanda ec art. 89 cpc proposta dall'attore; rigettò altresì la domanda di risarcimento proposta in via riconvenzionale dal convenuto B; e condannò il L al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna parte e alla somma di € 1.500 ciascuno ai sensi dell'art. 96 cpc in favore dei convenuti B, C e C.

2. Il giudizio di appello.

2.1 Avverso la sentenza n. 10733/2014, depositata il 10.05.2014, del Tribunale di Roma, Sezione I civile, il L propose appello. Si costituirono gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello, e

il B reiterando altresì la richiesta di condanna dell'appellante ex art. 96 cpc.

2.2 La Corte d'appello accolse parzialmente l'appello del L, riducendo la liquidazione delle spese in favore di C e C, confermando per il resto la sentenza impugnata, da intendersi di rigetto della domande anche nei confronti della I, e condannando l'appellante al risarcimento del danno per lite temeraria in favore del B anche in appello, nonché alla rifusione delle spese legali in favore dei convenuti.

2.2.1 In particolare, la Corte d'appello – pur richiamando Cass. n. 18853/2011 (secondo cui, poiché i doveri derivanti dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dar luogo a un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusa), e tenuto conto che, ai fini della risarcibilità dal danno, è altresì necessario che la lesione abbia determinato un'offesa che superi la soglia minima di tollerabilità e che il danno possa considerarsi giuridicamente apprezzabile – riteneva doversi escludere che, nel caso di specie, la violazione del dovere di fedeltà coniugale attribuita dal coniuge avesse costituito la causa della separazione e che, ove corrispondente al vero, fosse stata attuata con modalità tali da porre generale effetti lesivi della dignità dell'altro coniuge, in quanto scoperta da quest'ultimo alcuni mesi dopo la separazione legale e per rivelazione della stessa coniuge nel contesto di una conversazione privata, e non da parte di terzi in un contesto di riferimento sociale – personale del L, o comune dei coniugi -.

2.2.2 Il Giudice d'appello escludeva pertanto *ab origine* la sussistenza di una condotta illecita tale da configurare una potenzialità lesiva dei diritti – alla dignità ed alla salute – rappresentati dal L, e riconduceva il nesso di causalità delle lesioni asseritamente sofferte alla condizione di dispiacere e difficoltà assolutamente soggettiva rientrante in una soglia di tollerabilità giuridicamente non apprezzabile.



2.2.3 La Corte d'appello reputava, inoltre, che non fosse giuridicamente configurabile una condotta illecita in capo al B o una responsabilità, quali datori di lavoro, delle società convenute, soggetti del tutto estranei all'obbligo di fedeltà coniugale tra i coniugi L – I.

2.2.4 Il Giudice d'appello affermava altresì la correttezza della pronuncia impugnata, ritenendo inconferente l'intera attività istruttoria richiesta dall'atto ai fini della decisione in merito della domanda principale risarcitoria, alla stregua del percorso logico sotteso al convincimento giudiziale del Tribunale.

2.2.5 La Corte d'appello, infine, reputava corretta la condanna in primo grado del L ex art. 96 c.p.c., ricorrendo nella specie (oltre alla soccombenza) la coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute a fondamento della pretesa azionata nei confronti dei soggetti estranei al rapporto coniugale.

3. Il giudizio di legittimità

Avverso al sentenza n. 4375/2016, emessa dalla Corte d'appello civile di Roma, depositata il 15.06 – 04.07.2016, propone ricorso per cassazione, con otto motivi, GL.

Risistono con controricorso CI, AB, C e C.

Sia il ricorrente principale, avv. L che il controricorrente B hanno depositato memoria.

Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale non partecipata.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi.

1. Costituzione di parte civile nel processo penale.

1. Con il **primo motivo**, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, c1, n. 4, c.p.c., l'omessa pronuncia su motivo di gravame e la violazione degli articoli 306 e 307 cpc e 75, c2, cpp.

Il ricorrente deduce che il B avesse dato avvio ad un processo penale nei suoi confronti per i medesimi fatti per i quali il L aveva formulato domanda risarcitoria, costituendosi parte civile in quel processo; che il Giudice di prime cure non si fosse pronunciato sull'eccezione, sollevata dal L, di estinzione della domande riconvenzionale del B in conseguenza del suo trasferimento della stessa in sede penale nel corso del giudizio di primo grado, respingendo nel merito la domanda risarcitoria del

B; che, nell'atto di appello, il L avesse dedotto l'omessa pronuncia; che tuttavia la Corte d'appello, esaminato il motivo di impugnazione, lo avesse respinto per carenza di interesse.

In proposito, il ricorrente lamenta che, omettendo di pronunciarsi sull'eccezione, il tribunale abbia violato il disposto dell'art. 112 cpc; e che, affermando invece la carenza di interesse ad impugnare, la Corte d'appello abbia dimostrato di non aver colto la ragione sottesa alla richiesta di diversa pronuncia (di rito e non di merito), precludendo per l'effetto all'odierno ricorrente di ottenere l'obbligatoria condanna del convenuto al rimborso delle spese di lite connesso con la rinuncia del B ex art. 75 cpp.

2. Produzione del verbale del processo penale.

2. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 360, c1, n. 4, cpc, la violazione dell'art. 112 cpc consistente nell'omessa pronuncia su un motivo di gravame e la violazione dell'art. 153, c2, cpc.

Il ricorrente lamenta di avere denunciato, nell'atto di appello, l'illegittimità dell'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui l'istanza di produzione del verbale del processo penale (e contestuale remissione in termini, poiché prodotto solo dopo la sua giuridica venuta a esistenza) sarebbe stata inaccoglibile attesa la mancata definizione processo stesso.

Il ricorrente deduce che, poiché l'utilizzabilità processuale di tale documento era da ritenersi conseguenza diretta e immediata del suo rilascio da parte della cancelleria del Giudice titolare di quel processo, la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere riformata sul punto, affermando la tempestività e ritualità del deposito del suddetto verbale di udienza, contenente dichiarazioni (testimoniali e di parte) rilevanti per la decisione sulla domanda attorea. Il L lamenta che, omettendo di pronunciarsi sul punto, al Corte d'appello abbia violato l'art. 112 cpc, impedendo l'acquisizione al materiale probatorio di un documento (n verbale di udienza di un processo penale, contenente deposizioni testimoniali) il cui esame avrebbe introdotto nel processo elementi a sostegno della fondatezza della domanda dell'istante (in particolare, dall'esame

delle deposizioni testimoniali contenute in quel verbale si sarebbe potuto desumere agevolmente l'intervento attivo del B nell'iter per la promozione a funzionario della I, circostanza questa sempre negata dagli interessati).

3. Conseguenze della violazione del dovere di fedeltà

3. con il **terzo motivo**, si deduce, ai sensi dell'art. 360, c1, n. 3, cpc, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 cc, nonché l'arretrata e illegittima motivazione relativamente ad un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello – pur affermando di condividere il principio di diritto secondo cui una relazione extraconiugale assurge a fatto illecito produttivo di obbligo risarcitorio se l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificatamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto – abbia tuttavia statuito che, laddove il coniuge vittima dell'infedeltà ne abbia conoscenza dal coniuge (e non da terzi) e in una conversazione privata (e non aperta al pubblico ascolto), quei limiti possano ritenersi *ab origine* non oltrepassati.

Il ricorrente deduce viceversa che, da un lato, sia irrilevante che la vittima dell'illecito abbia saputo del fatto preso o tardi, dal coniuge o da un terzo, in pubblico o in privato; e, dall'altro, non si possa da ciò solo dedurre che nessun altro, a parte i tre soggetti coinvolti, ne fosse a conoscenza.

Lamenta inoltre che, nonostante fossero state articolate prove dirette a dimostrare l'ostentazione in pubblico, né il Tribunale né la Corte d'appello abbiano ritenuto di dover condurre alcuna indagine.

Il ricorrente deduce infine che un fatto produttivo di danno ex art. 2043 cc comporti sempre l'obbligo del suo risarcimento; che l'infedeltà sia comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio in quanto violazione dell'obbligo della fedeltà coniugale, costituente una regola di condotta imperativa, oltre che una direttiva morale di particolare valore sociale; che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'illecito sia considerato di una gravità ancora maggiore allorché venga

attuato in maniera reiterata, o addirittura attraverso una stabile relazione extraconiugale (Cass. n. 7859/2000), e l'infedeltà assurga a illecito risarcibile qualora, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (Cass. 18853/2001), circostanze asseritamente verificatesi nel caso di specie, come dimostrerebbero anche le perizie medico – legali.

Il ricorrente lamenta pertanto che, affermando la legittimità di un fatto illecito senza alcuna indagine che ne accertasse le modalità di esecuzione, al Corte d'appello abbia creato una fattispecie di infedeltà legittima, un'area di danno da non risarcire che l'altro coniuge deve tollerare e non lamentare, così violando gli articoli 29 Cost., 2043 e 2059 cc, e falsamente applicando i principi di diritto posti dalla giurisprudenza di legittimità.

4. Corresponsabilità nella violazione del dovere di fedeltà

4. Con il **quarto motivo**, si deduce, ai sensi dell'art. 360, c1, n. 3, cpc, la violazione o falsa applicazione degli articoli 2055 e 2049 cc, nonché l'errata e illegittima motivazione relativamente a un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, laddove esclude la configurabilità di una condotta con riguardo al B e alle società convenute in giudizio, presupponga una valutazione errata del concetto di "corresponsabile".

Deduce che, se il titolo per ottenere l'affermazione di responsabilità del coniuge è l'art. 2043 cc, allora sia anche ipotizzabile l'altrui concorso nella condotta colposa ex art. 2055 cc.

Il ricorrente lamenta che, viceversa, affermare che di un'infedeltà possa rispondere solo colui o colei che abbia violato il patto di fedeltà significhi connotare questa responsabilità di una natura contrattuale.

Deduce che lo steso valga per la negazione di una responsabilità concorrente ex art. 2049 cc delle società convenute, datrici di lavoro del B e della Iannaccio; ciò in quanto l'art. 2049 cc esclude la responsabilità del datore di lavoro solo quando l'illecito non sia stato commesso "nell'esercizio delle incombenze a cui sono stati adibiti" i dipendenti, laddove invece il B, nella prospettiva del ricorrente, aveva la

posizione per procurare alla I un avanzamento in carriera.

Lamenta pertanto che la pronuncia della Corte d'appello abbia aprioristicamente escluso, dal novero dei possibili responsabili, alcuni soggetti del processo solo perché non legati all'attore da un vincolo di natura contrattuale.

5. Rilevanza della confessione stragiudiziale di violazione del dovere di fedeltà.

5. Con il **quinto motivo**, si deduce, ai sensi dell'art. 360, c1, n.3, cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 2735 cc, nonché l'errata e illegittima motivazione relativamente a un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente lamenta che, anche volendo restare sul piano della responsabilità contrattuale (per ciò che attiene alla I), dimostrando il fatto della confessione dell'infedeltà (che, peraltro, la stessa sentenza impugnata ritiene pacifico), in assenza di prova di efficace revoca e in presenza, invece, di un'allegazione (perizia medica) che da questa confessione fa derivare un danno alla salute, la Corte d'appello non avrebbe potuto ritenere legittimo il precedente rigetto, da parte del Tribunale, della domanda risarcitoria nei confronti della convenuta e che il rigetto della domanda nei confronti di chi abbia confessato stragiudizialmente un illecito causativo di danno apparirebbe *contra legem*. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2735 cc, la confessione (e non già la sua ritrattazione) stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la medesima efficacia probatoria di quella giudiziale; né rilevarebbe nella specie che il fatto confessato sia vero o falso, circostanza che al più avrebbe potuto rilevare nei confronti degli altri convenuti, ma non della I, responsabile di un'azione (in fatto – confessione) che, unitamente al suo contenuto, avrebbe determinato il danno lamentato dall'istante.

6. Diniego delle prove sulla violazione del dovere di fedeltà

6. Con il **sesto motivo**, si deduce, ai sensi dell'art. 360, c1, n.3, cpc, la violazione degli artt. 2730, 2731 e 2733 cc e degli artt. 230 e 244 cpc ovvero l'omessa ammissione di interrogatorio formale e prove testimoniali.

Il ricorrente lamenta di aver denunciato

invano, nel proprio atto d'appello, l'illegittimità della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva negato l'ammissione di tredici capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi.

Il ricorrente lamenta quindi che il giudizio della Corte d'appello sul punto sia stato errato tanto sotto il profilo dell'ammissibilità che della rilevanza.

Il ricorrente deduce pertanto che risulti *contra legem* il rigetto, aprioristico e cumulativo, di tutte le istanze istruttorie da parte della sentenza impugnata.

7. La condanna per responsabilità processuale aggravata

7. Con il **settimo motivo**, si deduce, ai sensi dell'art. 360, c1, n.3, cp, la violazione o falsa applicazione la violazione dell'art. 96 cpc.

Il ricorrente lamenta che l'affermazione della temerarietà della lite nei confronti dei destinatari delle azioni ex artt. 2055 e 2049 cc appaia ispirata a una visione contrattualistica, ossia basata sul "contratto di matrimonio", dell'azione giudiziaria proposta dall'istante; laddove invece, nel caso di specie, per la giurisprudenza si è in presenza di un illecito aquiliano o, al più, avente natura insieme contrattuale ed extracontrattuale.

Il ricorrente deduce pertanto l'erroneità della sentenza impugnata sia nella parte in cui ha confermato la condanna di primo grado, sia nella parte in cui ha nuovamente condannato il ricorrente per appello temerario.

8. Condanna alle spese

8. Con il **ottavo motivo**, si deduce, ai sensi dell'art. 360, c1, n. 3, cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cpc.

Il ricorrente lamenta che, in conseguenza dell'erroneo rigetto della propria domanda, sia stato condannato al pagamento delle spese di lite per entrambe le fasi di giudizio; e che, dal riconoscimento dell'erroneità di detto presupposto, dovrà conseguire la condanna degli intimati al rimborso di ogni somma a tale titolo percepita.

Al termine dell'esposizione dei motivi il ricorrente reitera tutte le difese già volte nel secondo grado di giudizio, affinché non si considerino abbandonate o non impugnate e rinnova la richiesta di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive, formulata in primo grado e riproposta inutilmente in



appello.

Il ricorso deve essere rigettato, in quanto la sentenza resiste alle critiche mosse con i numerosi motivi di ricorso, tra i quali è preliminare l'esame del motivo n. 3, l'infondatezza del quale rende in larga parte superfluo, per le ragioni che si diranno, l'esame degli altri.

Con il **terzo motivo**, il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha escluso che la violazione del dovere di fedeltà, perpetrata dalla moglie nei suoi confronti, abbia integrato la violazione di un diritto costituzionalmente protetto e sia da considerarsi pertanto fonte di un danno risarcibile.

La sentenza impugnata muova dall'affermazione contenute in Cass. n. 18853 del 2011, secondo la quale *"i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusa"*.

Da questa affermazione, pienamente condivisa (richiamata da ultimo da Cass. n. 4470 del 2018, che puntualizza che i danni alla persona, come danni conseguenza, debbano essere specificamente allegati e provati, anche a mezzo di presunzioni) ed alla quale si intende dare continuità, discendendo alcune conseguenza.

La violazione dei doveri discendenti dal matrimonio rileva in primo luogo all'interno del rapporto matrimoniale stesso.

Anche nell'ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono tali, e danno diritto alla protezione prevista dall'ordinamento, cosicché la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile.

I doveri che derivano dal matrimonio non costituiscono però in capo a ciascun coniuge e nei confronti dell'altro coniuge automaticamente altrettanti diritti, costituzionalmente protetti, la cui violazione è di per sé fonte di responsabilità aquiliana per il contravventore, ma la violazione di essi

può rilevare, oltre che in ambito familiare, come presupposto di fatto della responsabilità aquiliana, qualora ne discenda la violazione di diritti costituzionalmente protetti, che si elevi oltre la soglia della tollerabilità e possa essere in tal modo fonte di danno non patrimoniale.

La mera violazione dei doveri matrimoniali non integra quindi di per sé ed automaticamente una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 cod. civ. riconnette detta responsabilità, secondo i principi affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico.

Isolando, tra i vari doveri che derivano dal matrimonio, il dovere di fedeltà, del quale si assume la violazione nel caso in esame, ne discende che la violazione del dovere di fedeltà, sebbene possa indubbiamente essere causa di un dispiacere per l'altro coniuge, e possa provare la disgregazione del nucleo familiare, non automaticamente è risarcibile, ma in quanto l'afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello svolgimento che provoca nell'altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primi tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale e all'onore, richiamati del resto nelle stesse prospettazioni del ricorrente.

La risarcibilità di tali violazioni, si è detto altresì, esula e prescinde dall'ambito dei rimedi endofamiliari, quindi da un lato la mera violazione di tale dovere, o anche l'addebito della separazione in conseguenza della violazione di tale dovere non sono automaticamente fonte di responsabilità aquiliana v. Cass. n. 610 del 2012, che ha escluso il diritto a risarcimento del danno non patrimoniale in tesi connesso con l'infedeltà del coniuge cui la separazione per tale motivo era stata addebitata, in mancanza di prova della lesione dei diritti fondamentali e segnatamente dell'integrità psicofisica, e della conseguente ingiusta lesione di un suo diritto costituzionalmente protetto, ossia di circostanze atte ad integrare gli estremi dell'invocata tutela risarcitoria; v. anche Cass. n. 862/2012), e per contro l'azione risarcitoria può essere promossa anche autonomamente ed a prescindere dal giudizio di addebito della responsabilità della separazione personale.

L'autonomia delle due forme di tutela non implica naturalmente una impermeabilità delle circostanze eventualmente accertate in un giudizio rispetto all'altro, nel senso che i fatti che vengono in considerazione all'interno del giudizio di separazione personale, possono esser gli stessi, per la loro offensività, a rilevare nel diverso giudizio risarcitorio.

Il bene tutelato è però diverso: nel primo caso, ad essere invocate sono le conseguenze giuridiche che l'ordinamento specificamente ricollega alla pronuncia di addebito (e che sono, per il coniuge a carico del quale venga presa, l'esclusione del diritto al mantenimento – con salvezza del solo credito alimentare, ove ne ricorrano i requisiti – e la perdita della qualità di erede riservatario e di erede legittimo, con salvezza del diritto ad un assegno vitalizio in caso di godimento degli alimenti al momento dell'apertura della successione – art. 156, 548 e 585 c.c. -); nel secondo, invece, viene in rilievo il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

Soprattutto, l'ordinamento non tutela il bene del mantenimento della integrità della vita familiare fino a prevedere che la sua violazione di per sé possa essere fonte di una responsabilità risarcitoria per dolo o colpa in capo a chi con la sua volontà contraria o comunque con il suo comportamento ponga fine o dia causa alla fine di tale legame. L'ammissione di una tale affermazione incondizionata di responsabilità potrebbe andare a configgere con altri diritti costituzionalmente protetti, quali la libertà di autodeterminarsi ed anche la stessa libertà di porre fine al legame familiare, riconosciuta nel nostro ordinamento fin dal 1970.

Per contro, l'ordinamento protegge e sostiene dall'esterno il bene della vita familiare, con misure anche materiali a tutela del nucleo familiare e dei soggetti che fanno parte di tale essenziale formazione sociale.

Il dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente quindi in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto, piuttosto la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute.

Nel caso di specie, la corte d'appello, attenendosi a questi principi, ha escluso in radice che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione

(perché la moglie avrebbe svelato al marito il suo tradimento solo mesi dopo la separazione), ed ha escluso anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse potuto recare un apprezzabile pregiudizio all'onore ed alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e di lavoro o comunque non posto in essere con modalità tali da porre in essere lesivo della dignità della persona.

Parimenti infondata è la contestazione contenuta nel sesto motivo, con la quale il L si duole di non essere stato ammesso a provare il pregiudizio subito: la corte d'appello ha valutato con suo apprezzamento discrezionale, e dato atto in motivazione, che i capitoli di prova erano volti a provare circostanze che, di per sé, non sarebbero state sufficienti ad integrare la prova di un rilevante pregiudizio alla dignità del L per le caratteristiche del tradimento, e per il fatto che, anche se i testi avessero ammesso le circostanze oggetto di prova, ne sarebbe emersa la conoscenza della situazione non da parte del suo ambiente di lavoro ma di quello della moglie.

Il rigetto del terzo motivo porta con sé anche l'irrelevanza del quarto motivo in relazione alla posizione del B.

In proposito, è opportuno rilevare che, in sé, l'amante non è ovviamente soggetto all'obbligo di fedeltà coniugale – il quale riveste un evidente carattere personale – e pertanto non potrebbe essere chiamato a rispondere per la violazione di tale dovere.

Laddove si allegghi, correttamente, che il diritto violato non è quello alla fedeltà coniugale, bensì il diritto alla dignità e all'onore, non può escludersi, in astratto, la configurabilità di una responsabilità a carico dell'amante.

Essa, peraltro, potrà essere affermata soltanto se l'amante stesso, con il proprio comportamento e avuto riguardo alle modalità con cui è stata condotta la relazione extraconiugale, abbia leso o concorso a violare diritti inviolabili – quali la dignità e l'onore – del coniuge tradito (si pensi, per esempio, all'ipotesi in cui egli si sia vantato della propria conquista nel comune ambiente di lavoro o ne abbia diffuso le immagini), e purché risulti provato il nesso causale tra tale condotta, dolosa o colposa, ed il danno prodotto.

In caso contrario, infatti, il comportamento dell'amante è idoneo a integrare gli estremi del danno ingiusto, costituente presupposto necessario del risarcimento ex art. 2043 c.c., avendo egli semplicemente esercitato il suo diritto, costituzionalmente

garantito, alla libera espressione della propria personalità, diritto che può manifestarsi anche nell'intrattenere relazioni interpersonali con persone coniugate, allo stesso modo in cui, sia pure entro i limiti delineati, resta libero di autodeterminarsi ciascun coniuge.

Ciò premesso, il quarto motivo è comunque, *in parte qua*, irrilevante, dal momento che avrebbe potuto farsi questione dell'esclusa corresponsabilità dell'amante della controricorrente, come co-artefice della distribuzione del nucleo familiare o come corresponsabile delle lesioni ai valori costituzionalmente protetti riportate dal marito, soltanto qualora la moglie stessa fosse stata ritenuta responsabile di ciò, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, non essendo mai stata allegata una autonoma condotta denigratoria o diffamatoria del B.

Quanto alla posizione delle due società, il **quarto motivo** è comunque infondato, in quanto non è configurabile, in ogni caso, una responsabilità (concorrente con quella del danneggiante principale) della società datrice di lavoro per non aver sorvegliato e evitato che tra i dipendenti si instaurassero relazioni personali lesive del diritto alla fedeltà coniugale; e ciò anche nel più limitato ambito della rilevanza solo indiretta della violazione di tali doveri, qualora la violazione di essi abbia dato causa alla violazione del rispetto alla dignità personale dell'altro coniuge. L'ingerenza del datore di lavoro nelle scelte di vita personali dei dipendenti integrerebbe di per sé, al contrario, la violazione di altri diritti costituzionalmente protetti, quali il diritto alla privacy nel luogo di lavoro.

Il rigetto del terzo motivo porta con sé l'irrelevanza del **quinto motivo**. Dalla sentenza impugnata non emerge affatto che la corte d'appello abbia attribuito una scarsa rilevanza alla confessione stragiudiziale della I in ragione della sua revoca; è stato invece escluso che i fatti integranti la violazione del dovere di fedeltà, per come si erano svolti, avessero potuto comportare una violazione del diritto alla propria dignità personale del L.

Riprendendo l'esame del **primo motivo**, sulla omessa declaratoria di estinzione nei confronti della riconvenzionale del B, che si era costituito parte civile nel processo penale, il ricorso è eccessivamente generico.

Anche il **secondo motivo** è eccessivamente generico e inoltre è irrilevante, perché la finalità cui era tesa la produzione

documentale richiesta e non ammessa era provare che tutti sapessero, nell'ambiente di lavoro della moglie, che la stessa avesse conseguito un avanzamento in carriera solo grazie al supporto dell'uomo col quale aveva una relazione, circostanza ritenuta irrilevante dalla corte d'appello ai fini della prova della lesione del diritto alla dignità personale del marito.

Il **settimo motivo**, con il quale il ricorrente lamenta di aver subito una ingiusta condanna per lite temeraria nei confronti degli appellati, è infondato: in primo luogo, è stato condannato ex art. 96 cpc nei soli confronti del B, in secondo luogo, la sentenza di appello, che conferma il rigetto della sua domanda, ha valutato la sussistenza dei presupposti della responsabilità processuale aggravata per aver evocato e costretto a resistere ad una impugnazione infondata, situazione valutabile dalla parte, anch'essa avvocato.

L'**ottavo**, con il quale si lamenta la condanna alle spese, conseguente all'esito negativo del giudizio di merito, è inammissibile perché è strumentale alla contestazione dell'esito stesso del giudizio, ed infondato laddove non c'è stata alcuna violazione delle regole di soccombenza.

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quarter del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalle tre parti controricorrenti, che liquida in complessivi € 1.800,00 per ciascuno, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione l'11 dicembre 2018.

Il Presidente
ADELAIDE AMENDOLA



In giro per mostre...

A cura di Renato Cogliati

VERROCCHIO, IL MAESTRO DI LEONARDO

Palazzo Strozzi

Firenze

dal 9 marzo 2019
al 14 luglio 2019

info:

www.palazzostrozzi.org

Tel.: 055 2645155

HODLER SEGANTINI GIACOMETTI

Museo d'arte della
Svizzera Italiana

dal 24 marzo 2019
al 28 luglio 2019

info:

www.masilugano.ch
Tel.: +41 91 815 79 70

INFORMALE. DA BURRI A DUBFFET, DA JORN A FONTANA

Fondazione Cosso
Castello di Miradolo

dal 6 aprile 2019
al 14 luglio 2019

info:

www.fondazionecosso.com
Tel.: 0121 502761

JE SUIS L'AUTRE GIACOMETTI, PICASSO E GLI ALTRI

Museo delle Culture

Lugano

dal 7 aprile 2019
al 28 luglio 2019

info:

www.mcl.lugano.ch
Tel.: +41 58 866 69 60

CARLO STORNI

Rancate (Mendrisio),
Cantone Ticino, Svizzera

dal 13 aprile 2019
al 25 agosto 2019

Info:

www.ti.ch/zuest
Tel.: +41 (0)91 8164791

PADRE E FIGLIO Ettore e Michelangelo Pistoletto

Palazzo Gromo Losa - Cittadellarte
Casa Zegna

Biella

dal 17 aprile 2019 al 13 ottobre 2019

info:

www.cittadellarte.it
www.fondazionecrbiella.it
www.fondazionezegna.org
Tel. 015 0991868 - 015 28400
015 759 1463

ITALIA MODERNA 1945 – 1975

Palazzo Buontalenti

Pistoia

dal 18 aprile 2019
al 25 agosto 2019

info:

www.fondazionepistoiamusei.it
Tel. 0573 974267

PABLO ATCHUGARRY MIKHAIL BARYSHNIKOV

San Marco

Venezia

dal 6 maggio 2019
al 24 novembre 2019

info:

Tel. 041 5230357

LA BIENNALE DI VENEZIA **May you live in interesting times**

Giardini e all'Arsenale

Venezia

dall'11 maggio 2019
al 24 novembre 2019

info:

www.labiennale.org
Tel.: 041 5218711

Cerco/Offro

ARSHILE GORKY

Cà Pesaro – Galleria Internazionale di
Arte Moderna

Venezia

dal 9 maggio 2019
al 22 settembre 2020

info:
www.capesaro.visitmuve.it

Tel. 041721127

In anteprima ...

DE CHIRICO

Palazzo Reale
Milano

dal 25 settembre 2019
al 19 gennaio 2020

info:
<http://www.palazzorealemilano.it>

Tel.0288445181

Studio Legale a Lecco, Corso Martiri, offre l'uso di stanze, cablate e munite di linea telefonica e fax, stampante/fotocopiatrice, con possibilità di usufruire di una sala riunione e spazi comuni.

Per maggiori informazioni contattare:
Avv. Agnese Massaro
tel. 0341/288662



Studio legale a Lecco mette a disposizione di un avvocato e/o diverso professionista luminoso locale ad uso ufficio oltre a spazi condivisi e servizi comuni, zona Piazza Manzoni.

Per informazioni rivolgersi a
Studio Avv. Rosa
Tel 0341362016 - 335 324056



Cercasi Professionista per condizione Studio di Avvocato zona Lecco centro – Studio Avv. Anghileri
Tel. 0341364090



Studio legale a Lecco, sito in zona centrale, adiacente alla stazione, mette a disposizione luminosa stanza arredata, oltre a spazi condivisi e servizi comuni (fax, stampante, rete internet, telefono). Per informazioni rivolgersi a Avv. Michele Mazzoleni
Tel. 0341 1880700

Mail michele.mazzoleni@mrlaw.it



Lo Studio Legale Mazzoleni cerca collaboratori (praticanti e/o avvocati) da inserire nella propria struttura.

Per informazioni rivolgersi a Avv. Michele Mazzoleni Tel. 0341 1880700
Mail michele.mazzoleni@mrlaw.it



Disegno di Franco Necchi

PEREGOLIBRI

IL PIÙ VASTO CATALOGO DI PRODOTTI PER L'UFFICIO,
SOFTWARE, MANUALI TECNICI, MODULISTICA DI OGNI TIPO,
SERVIZI TIPOGRAFICI, TIMBRI, SISTEMI PER PROMUOVERE
I TUOI PRODOTTI E LA TUA ATTIVITÀ.

CONSEGNE RAPIDE E PREZZI IMBATTIBILI!



Barzanò - via Dei Mille, 25
tel. 039.955768 - fax 039.9211181
www.peregolibri.it
info@peregolibri.it

IL CENTRO SERVIZI PER L'AZIENDA